

**Incapacità di comprendere i bisogni della minore:
confermata la dichiarazione di adottabilità**

di ELISA CONTU

Con la sentenza n. 3594 del 14 febbraio 2018 la Corte di Cassazione ha confermato l'adottabilità della figlia biologica di una coppia di genitori che, in ragione della loro età, sono divenuti noti all'opinione pubblica come "genitori-nonni".

Al di là dei profili mediatici, il dato anagrafico ha costituito solo uno degli aspetti della lunga e complessa vicenda giudiziaria iniziata nel 2011, quando il Tribunale per i Minorenni di Torino ha pronunciato la dichiarazione di adottabilità della minore, confermata l'anno successivo dalla Corte d'Appello e passata in giudicato nel 2013 con il rigetto del ricorso da parte della Corte di Cassazione.

La questione non si era tuttavia ancora conclusa. Nel 2016, pronunciandosi in un giudizio di revocazione, i giudici di legittimità hanno rilevato che la decisione del 2013 era fondata principalmente su un episodio "la cui verità era [... stata poi] positivamente esclusa" in sede penale. Al netto di tale aspetto, la valutazione di adeguatezza genitoriale si era basata su elementi "vaghi e fumosi", rispetto ai quali aveva fatto da sfondo l'età dei ricorrenti, criterio di per sé illegittimo.

Sebbene nel frattempo fosse intervenuto un provvedimento definitivo di adozione, la Corte di Cassazione ha cassato la precedente sentenza e rinviato la causa alla Corte d'Appello di Torino, affinché accertasse la situazione di abbandono morale e materiale della minore e verificasse la sussistenza di elementi idonei a giustificare la dichiarazione di adottabilità, nel rispetto dei parametri normativi e alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di Strasburgo.

A fronte della decisione dei giudici di secondo grado che confermava la conclusione a cui erano pervenute le precedenti pronunce di merito, i genitori biologici della bambina si sono rivolti nuovamente alla Corte di Cassazione.

Il Supremo Collegio ha esaminato i sei motivi di ricorso e ha concluso che la sentenza impugnata deve considerarsi perfettamente coerente con i principi affermati nella pronuncia del 2016 e frutto di "un accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità". Il giudizio di abbandono morale della minore è stato fondato su "*precisi e plurimi* elementi di fatto, confortati univocamente dalle indagini tecniche". La valutazione dei giudici di merito non si è limitata ai profili dell'età dei genitori e all'evento da cui aveva tratto origine il procedimento penale, preso in considerazione sotto il solo profilo materiale, ma ha tenuto conto di ulteriori elementi: il peggior giudizio di idoneità della coppia all'adozione internazionale, la necessità di predisporre

un sostegno alla genitorialità, rifiutato dalla madre, e l'accettazione, solo a seguito dell'apertura di un procedimento di volontaria giurisdizione, di un supporto da parte dei servizi territoriali.

D'altro canto, pur riconoscendo l'assenza di condizioni di emarginazione sociale, culturale ed economica e il fatto che si fosse instaurato un rapporto collaborativo con i responsabili dei servizi territoriali, i consulenti d'ufficio sono pervenuti ad una valutazione univoca di inadeguatezza genitoriale, non recuperabile in termini idonei; è stata sottolineata l'incapacità dei due ricorrenti di comprendere i bisogni emotivo-affettivi e pratici della bambina, "risultando il padre totalmente dipendente dalle aspettative e desideri della moglie e quest'ultima chiusa in un processo narcisistico che le impedisce di percepire la minore come un investimento affettivo".

La Corte ha quindi rigettato il ricorso, rendendo definitiva l'adottabilità della bambina.